

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE:
"ESTOTE MISERICORDES" – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI BORGO SAN LORENZO – .**

** *** **

Art. 1 - Costituzione – Denominazione - Durata

E' costituita una Fondazione denominata "ESTOTE MISERICORDES" – **FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO**" – con sede in Borgo San Lorenzo, istituita per iniziativa dalla "Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo" - Associazione dotata di personalità giuridica con sede in Borgo San Lorenzo in Via Giotto, 34 iscritta al Reg. persone Giuridiche presso..... al n. di seguito denominata Fondazione al fine di proseguire parte della sua opera.

Essa è istituita a tempo indeterminato e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal Dlgs 460/97 e dal DPR 361/2000.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.

Art. 2 - Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti anche fuori dal territorio toscano al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - Sede

La Fondazione ha sede in Borgo San Lorenzo.

Art. 4 - Scopi ed Attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e tutti i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

2. Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività volte ad alleviare le difficoltà dei bambini, delle donne e degli uomini dell'ambito in cui opera. In particolare si occupa dei servizi alla persona - sanitari, socio-sanitari, sociali -, della formazione e della ricerca, oltrechè al commiato dei defunti, ai servizi connessi al decesso e al sostegno psicologico inerente al lutto.

3. La Fondazione, ispirandosi e richiamandosi ai valori e ai principi cristiani e del Vangelo ed alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, intende svolgere i fini di utilità sociale nel territorio toscano, prevalentemente in quello della Provincia di Firenze ed in particolar luogo nel Comune di Borgo San Lorenzo e nell'intero Mugello:

- le attività di assistenza, cura, riabilitazione, diagnosi in materia sanitaria nell'osservanza delle norme tutte in materia fra le quali la legge 833/1978, il Dlgs 502/1992 e il D.lvo 229/1999;

- le attività ad integrazione socio-sanitaria volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato, secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);

- tutti gli interventi e i servizi sociali definiti come tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia, nell'osservanza di tutte le disposizioni fra le quali la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) nonché della L.R. 41/2005;

- promozione della cultura del volontariato e della solidarietà;

- promozione, tutela, sostegno e ricerca negli ambiti sopra indicati;

A tal fine la Fondazione potrà;

- promuovere studi, ricerche ed analisi dirette alla creazione di progetti attinenti alla realizzazione degli

scopi istituzionali, anche con il coinvolgimento di altri Enti od istituzioni pubbliche o private;

- curare la formazione degli operatori di settore e dei docenti anche collaborando con Enti pubblici e privati ed altre realtà formative od Università;
- promuovere anche su commessa o sulla base di finanziamenti, attività didattiche, formative e culturali, corsi e convegni, seminari, iniziative pubbliche, concorsi, borse di studio e quanto possa favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche nell'ambito dei settori sopra indicati, l'attività di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) anche mediante la realizzazione di eventi formativi residenziali, e anche tramite l'ausilio di strumenti informatici per la formazione a distanza secondo quanto previsto dal programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute nel settore della sanità pubblica e privata nel settore socio-sanitario e nel settore socio-assistenziale;
- curare l'informazione e la divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti in ordine a quanto sopra anche mediante diffusione di stampati e pubblicazioni, nonché riproduzione di materiali multimediali;
- predisporre servizi organizzativi e logistici per lo svolgimento delle attività di cui sopra, ivi comprendendo le prestazioni relative all'alloggio, al vitto nonché alla fornitura di mezzi didattici sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture ed organismi pubblici o privati ai quali può aderire;
- promuovere direttamente ovvero tramite ogni altra possibile forma giuridica organizzativa prevista dalla legge civile ovvero con altre modalità indirette in casi di particolare indigenza e gravità, i servizi di sostegno psicologico per l'elaborazione e la gestione del lutto sia di singoli che di gruppi;
- promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione, anche concorrendo a progetti di cooperazione in collaborazione con altre istituzioni pubbliche, occorrendo anche in collaborazione con altre Istituzioni sociali e del volontariato;
- concorrere a sostenere l'attività istituzionali dei singoli Fondatori e partecipanti nell'ambito delle sue compatibilità di bilancio e nel rispetto delle finalità proprie;
- erogare agli associati dei Fondatori e partecipanti i propri servizi prevalentemente secondo linee tariffarie sociali;
- svolgere tutte le attività inerenti, accessorie, connesse e/o necessarie per lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- promuovere direttamente ovvero partecipare e dotare di consistenza patrimoniale anche mediante finanziamento, le forme organizzative anche di natura societaria ovvero consortile per lo svolgimento dei servizi di onoranze funebri, di suffragio delle salme, di realizzazione e fornitura di epigrafi, cippi funebri e lapidi, per i servizi di assistenza e custodia dei cimiteri;
- promuovere direttamente ovvero tramite le forme organizzative di cui ai punti precedenti, i servizi per la cremazione delle salme ed il trasporto di salme e dei cadaveri ovunque destinati;
- promuovere direttamente ovvero tramite le forme organizzative di cui ai punti precedenti, la gestione di strutture sanitarie, sociali, sociosanitarie, ambulatoriali ovvero poliambulatoriali delle quali sia titolare di tutte le specifiche autorizzazioni pubbliche oppure effettuare attività di supporto alle predette attività svolte da terzi mediante la fornitura di servizi e prestazioni di supporto, la progettazione e l'allestimento di specifici programmi gestionali, l'esecuzione di prestazioni sanitarie ed attività operative a supporto;
- realizzare, gestire, prendere e concedere in locazione e affitto, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature, aziende, rami di azienda, partecipazioni in società o altri Enti e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui di qualsiasi tipo;
- stipulare, accordi contratti e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari ed immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, contrarre ipoteche, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento degli scopi propri della Fondazione, la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, ovvero partecipare e aderire sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione dello sviluppo culturale e civile della società;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, ovvero partecipare e aderire sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali a società cooperative ovvero di capitali operanti per la realizzazione di utilità sociale, economica e culturale del territorio nel quale opera la Fondazione purché strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali di questa;
- svolgere, qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi della Fondazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 6 - Vigilanza

La Fondazione è soggetta ai controlli di cui all'art. 25 del C.C. e di quelli in genere previsti dalle norme in materia.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di gestione.

a) Il Fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o altri beni o diritti od universitas di beni e diritti o comunque da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal soggetto Fondatore in sede di costituzione e dotazione della Fondazione
- dai beni mobili ed immobili, aziende o rami di aziende, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai partecipanti, a titolo di concorso di spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi in conformità agli articoli del presente statuto.

b) Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione e finalizzati a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura che non sia espressamente destinata a patrimonio.

Tutte le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed il conto

consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'organo di controllo. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la sede sociale nei 20 giorni precedenti l'adunanza di approvazione.

La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, i quali sono destinati esclusivamente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio, alla realizzazione di attività istituzionali ovvero ad attività assistenziali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- Il Fondatore Promotore (o Fondatore iniziale)
- I Fondatori
- I partecipanti/sostenitori
- I partecipanti/ sostenitori istituzionali
- Gli enti ecclesiastici.

A) Il Fondatore Promotore (o Fondatore Iniziale) è la Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo così come indicato all'articolo 1).

B) I Fondatori successivi sono tutte le persone fisiche e/o giuridiche e gli Enti pubblici e/o privati che dichiarino di condividere e sostenere le finalità della Fondazione e che contribuiscono al patrimonio mediante un versamento iniziale con conferimento di denaro o beni o diritti nella misura da stabilirsi mediante apposita delibera/regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali soggetti possono quindi aderire alla Fondazione, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore.

L'ammissione di nuovi Fondatori, previa richiesta scritta degli stessi, è deliberata dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, acquisito il parere vincolante del Fondatore iniziale.

I Fondatori contribuiscono mediante il versamento annuale di un contributo in denaro o in natura al sostegno dell'attività della fondazione nelle forme e nella misura determinata dalla delibera/ regolamento del C.d.A. di cui sopra. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del fondo di dotazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione.

C) I partecipanti/sostenitori istituzionali e gli enti ecclesiastici sono gli Enti pubblici, le Accademie, le Università ed altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o con l'utilizzo di beni immobili o parti di essi senza pagamento di un corrispettivo o con utilizzo di beni mobili ed attrezzature, ecc.

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti/sostenitori** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividono le finalità della Fondazione, ed intendono contribuire in modo congruo alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, annuali o pluriennali in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante/sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti Istituzionali per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

L'ammissione di nuovi Partecipanti, previa richiesta scritta degli stessi, è deliberata dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, acquisito il parere vincolante del Fondatore iniziale e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato/erogato.

Art. 10 – Decadenza, recesso, esclusione dei partecipanti e dei fondatori

Tutti i partecipanti ed i fondatori successivi possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e così, a mo' di esempio: svolga attività in contrasto con le finalità della fondazione, se non si corrisponda il contributo dovuto, rinunci espressamente a partecipare/contribuire alle attività della Fondazione. Nel caso in cui si tratti di enti o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per il caso di estinzione del soggetto, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali.

I fondatori ed i partecipanti possono recedere fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, con riferimento al periodo di effettiva partecipazione.

Tutti gli aderenti anche se decaduti o receduti non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'organo di controllo
- il Consiglio di Indirizzo

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un C.d.A composto da 5 o 7 membri.

Fino a quando non siano ammessi fondatori successivi e partecipanti, partecipanti sostenitori e enti ecclesiastici, il C.d.A. è composto da 5 membri che vengono nominati dal Fondatore iniziale. I restanti membri vengono nominati in rappresentanza dei Fondatori successivi, partecipanti, partecipanti sostenitori e enti ecclesiastici dal Consiglio di Indirizzo.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti dei Consigli di Amministrazione dei singoli Fondatori ovvero dei singoli Partecipanti successivi, ma non possono essere nominati i parenti entro il terzo grado ovvero i coniugi o anche conviventi di fatto di personale dipendente ovvero di collaboratori retribuiti della Fondazione.

Tutti i membri del C.d.A. restano in carica 3 anni. I consiglieri possono essere rinominati, ma non possono in ogni caso coprire più di 3 mandati consecutivi

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i soggetti cui spetta la nomina provvedono nel termine di 45 giorni alla sostituzione del Consigliere mancante.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Gli amministratori sono vincolati al principio di economicità della gestione.

In particolare provvede a:

- a. nominare i Fondatori successivi, i Partecipanti e Partecipanti sostenitori e gli enti ecclesiastici, di cui agli articoli 9 e 10 del presente Statuto salvo il parere vincolante del Fondatore Iniziale di cui all'art. 9 e deliberare la loro decadenza, recesso ed esclusione;
- b. determinare la misura dei contributi al versamento dei quali conseguono le qualifiche di partecipante/sostenitore e partecipante/sostenitore istituzionale;
- c. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili ovvero di partecipazioni societarie nonché la partecipazione ad associazioni ed enti delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- d. approvare i regolamenti di cui al presente Statuto;
- e. deliberare le modifiche statutarie;
- f. proporre alla Regione Toscana lo scioglimento della Fondazione;
- g. sentito il parere consultivo e non vincolante del Comitato di Indirizzo, se nominato, deliberare su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione e quindi finanziare particolari progetti di rilevante valore tecnico che dovranno essere attuati nel territorio di

- operatività dei Fondatori e dei suoi Fondatori successivi, Partecipanti sostenitori ed enti ecclesiastici;
- h. aprire e chiudere sedi distaccate ed autonome unità operative nonché avviare e cessare rami di attività sociale che possono determinare un impegno finanziario rilevante in rapporto al patrimonio ed alla attività di gestione della Fondazione;
 - i. nominare, qualora ritenga di istituirne la figura, il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
 - j. determinare gli eventuali dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili;
 - k. approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 4 e 5 quali proposte dal Consiglio di Indirizzo;
 - l. predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - m. approvare eventuali accordi fra la Fondazione e altri enti pubblici e privati fissandone le condizioni;
 - n. stipulare contratti di lavoro retribuito comunque denominati e deliberare sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
 - o. delegare, anche mediante apposito regolamento, la stipula dei contratti di cui sopra, se del caso, al Presidente e/o al Direttore generale entro limiti di valore, durata e tipologia predeterminati;
 - p. istituire eventuali commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
 - q. svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. Adottare regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente.

Art. 13 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, a mezzo telegramma o telefax o mail. In caso di urgenza i giorni di preavviso sono ridotti a tre.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni sulle materie di cui all'art. 12 sub lettere da a) ad i), nessuna esclusa, sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente ovvero del Vice Presidente se nominato.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Alle riunioni partecipa l'organo di controllo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Fondazione che redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente. In assenza le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere nominato nella medesima riunione, a maggioranza dei partecipanti.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente della Fondazione, nominato dal C.d.A. al proprio interno, scegliendolo tra i membri nominati dal Fondatore iniziale, è anche Presidente del C.d.A. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

E' incompatibile la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione con quella di Presidente di uno dei Fondatori ovvero di un Partecipante/sostenitore anche istituzionale o ente ecclesiastico.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente se nominato.

Svolge le seguenti funzioni:

- a. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- b. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,

- singoli compiti ad un Consigliere o al Direttore generale;
- c. cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - d. svolge in generale tutte le funzioni di impulso e di coordinamento delle attività ed iniziative della Fondazione, in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di indirizzo;
 - e. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere e delle finalità istituzionali;
 - f. in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione a maggioranza semplice, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva all'adozione;
 - g. tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato dal C.d.A. sulla base di curricula scritti inviati alla Fondazione che dimostrino una professionalità pertinente agli scopi della Fondazione stessa. Il C.d.A. ne fissa il compenso. Esso dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il Direttore Generale:

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- ha la direzione del personale assegnato e ne dispone i provvedimenti salvo quelli relativi alla chiusura del rapporto;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Organo di controllo.

L'organo di controllo è composto da un Revisore Unico, nominato dal C.d.A. della Fondazione, scelto tra persone iscritte nell'elenco degli appositi registri. Esso vigila sulla gestione finanziaria della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposita relazione ed effettua verifiche di cassa. Esso resta in carica tre anni e può essere riconfermato e può partecipare alle riunioni del C.d.A.

Art. 17 - Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo si costituisce in presenza di almeno due Fondatori, Partecipanti sostenitori, anche istituzionali, ed enti ecclesiastici compreso il Fondatore Iniziale.

Esso è un organo consultivo composto dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo o loro rappresentanti da essi nominati che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Al consiglio di indirizzo spetta il compito di nominare a maggioranza fino a due membri del C.d.A.

Il consiglio di indirizzo formula pareri e proposte sull'attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 18 Assunzione del Personale

La Fondazione può assumere personale dipendente e collaboratori retribuiti, avvalendosi di qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e nel rispetto delle norme collettive.

L'assunzione di personale dipendente e di collaboratori retribuiti deve avvenire a mezzo di una selezione di evidenza pubblica il cui bando deve essere affisso nei locali dei Fondatori, Partecipanti sostenitori, anche istituzionali ed enti ecclesiastici. Tale procedura di assunzione non è applicata al reclutamento di collaboratori retribuiti che devono essere in possesso di particolari e comprovati titoli abilitanti tecnici e scientifici ovvero di particolari competenze.

Art. 19 Compensi –

Nessun compenso può essere percepito per le funzioni di cui agli artt. 12 – 14 – 17.

Art. 20 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione,

esecuzione e validità, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione promosso dalla parte più diligente presso un organismo di conciliazione iscritto nell'apposito Albo Ministeriale; in caso di esito negativo del procedimento conciliativo le controversie saranno deferite ad un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà a Firenze.

Art. 21 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie qualora siano esauriti gli scopi o ne sia divenuto impossibile la realizzazione.

Lo scioglimento viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei 2/3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione delibera con la stessa maggioranza nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 C.C. e degli art. 11 e 21 delle disposizioni attuative del medesimo; esaurita la liquidazione, ai sensi di legge, determina la devoluzione di quanto residuo ad Enti che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge.

Resta salva la possibilità di trasformazione di cui all'art. 28 Codice Civile.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.